



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N.48	Oggetto: Comune di Massignano.
Data: 08/06/2023	Legge 17.08.1942, n. 1150 e s.m.i. - Legge Regionale 05.08.92, n. 34 e s.m.i. Variante 1/2019 al vigente Piano Regolatore Generale Delibere di C.C. n. 27 del 30.06.2022 (adozione) e n. 44 del 28.12.2022 (adozione definitiva).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LOGGI SERGIO

Con l'assistenza del Segretario Generale AVV. LOCANDRO GIUSEPPE

VISTA la L.7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni dei comuni";

VISTI i commi 55 e 66 dell'art. 1 della 56/2014 che stabiliscono i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

VISTO il documento posto a fondamento e motivazione della presente proposta di decreto;

RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far propria la proposta presentata;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 c.1 e 147bis c.1 del D.Lgs. 267/2000;

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDINAMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE
BELLEZZE NATURALI

OGGETTO DELLA PROPOSTA: Comune di Massignano.

Legge 17.08.1942, n. 1150 e s.m.i. - Legge Regionale 05.08.92, n. 34 e s.m.i.

Variante 1/2019 al vigente Piano Regolatore Generale Delibere di C.C. n. 27 del 30.06.2022 (adozione) e n. 44 del 28.12.2022 (adozione definitiva).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ATTESTANTE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

(ARTICOLO 49, COMMA 1 E ARTICOLO 147/BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000)

Si esprime il seguente parere sulla proposta in oggetto:

FAVOREVOLE.

Ascoli Piceno, li 05/06/2023

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
COLAPINTO ANTONINO

PROPOSTA DEL DIRIGENTE

Oggetto: Comune di Massignano.

Legge 17.08.1942, n. 1150 e s.m.i. - Legge Regionale 05.08.92, n. 34 e s.m.i.
Variante 1/2019 al vigente Piano Regolatore Generale Delibere di C.C. n. 27 del 30.06.2022 (adozione) e n. 44 del 28.12.2022 (adozione definitiva).

VISTA la Legge Urbanistica del 17.8.1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale del 05.08.1992, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione Amministrativa della Regione Marche n. 197 del 03.11.89;

VISTO il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), in particolare l'ultima variante approvata con delibera di Consiglio Provinciale n°29 del 28/11/2013;

VISTO l'art. 11 della L.R. n. 22/2011;

VISTO il vigente Piano Regolatore Generale adeguato al Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°7 del 09.05.2012;

VISTE le Delibere del Consiglio Comunale n. 27 del 30.06.2022 e n. 44 del 28.12.2022 con le quali il Comune di Massignano ha rispettivamente adottato e adottato definitivamente, ai sensi dell'art. 26 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii., la presente Variante al vigente Piano Regolatore Generale adeguato al PPAR;

VISTI gli atti ed elaborati trasmessi dal Comune di Massignano ed elencati nel parere istruttorio di seguito riportato;

VISTO il parere espresso dal competente Settore Pianificazione Territoriale in data 30.05.2023, di seguito integralmente trascritto:

““““““““““

Il Comune di Massignano è dotato di Piano Regolatore Generale adeguato al Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 09.05.2012, modificato ed aggiornato con successive varianti.

L'Amministrazione interessata, con Delibere di Consiglio Comunale n. 27 del 30.06.2022 e n. 44 del 28.12.2022, ha rispettivamente adottato e adottato definitivamente, ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale n. 34/92 e successive modificazioni ed integrazioni, la Variante 1/2019 al vigente Piano Regolatore Generale in oggetto ne seguito diffusamente descritta.

DOCUMENTAZIONE TRASMESSA

Gli atti tecnico amministrativi trasmessi dal Comune in allegato alla nota di richiesta parere prot. n. 1145 del 03.03.2023, acquisiti agli atti dello scrivente Settore in data 07.03.2023 con prot. n. 5223, sono i seguenti:

1. Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 30.06.2022 di adozione della variante 1/2019 al vigente Piano Regolatore Generale;
2. Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 28.12.2022 di adozione definitiva della variante di cui trattasi;
3. Attestazione della pubblicazione dell'Avviso di deposito datata 19.08.2022;

4. Copia per estratto della pagina locale del giornale quotidiano on line su cui è avvenuta la pubblicazione dell'avviso di deposito ("La Nuova Riviera" del 19.08.2022);
5. Copia delle n. 2 osservazioni presentate (prot. n. 5209 del 11.10.2022 Sigg. Poponi e Zicola; prot. n. 5334 del 18.10.2022 Sigg. Bovara)
6. Elaborati di adozione preliminare:
 - Lettera di trasmissione degli elaborati a firma del progettista;
 - Elab. A – Relazione illustrativa;
 - Elab. B – Norme Tecniche di Attuazione;
 - Elab. C – Documentazione fotografica;
 - Elab. 1 /2 - Ambito urbano e territoriale - Stato vigente;
 - Elab. 2 /2 - Ambito urbano e territoriale, Stato variante;
7. Elaborati di adozione definitiva rielaborati a seguito dell'accoglimento delle osservazioni (30.11.2022):
 - Elab. A – Relazione illustrativa;
 - Elab. B – Norme Tecniche di Attuazione;
 - Elab. C – Documentazione fotografica;
 - Elab. 1 /2 - Ambito urbano e territoriale - Stato vigente;
 - Elab. 2 /2 - Ambito urbano e territoriale, Stato variante;
 - Superfici - Calcolo superfici.
 - Copia parere dell'A.S.U.R. Marche Area Vasta n.5, prot. n. 65496 del 22.09.2022;
 - Copia parere Regione Marche - Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio Genio Civile, prot. 6582 del 03.12.2020.

Il Comune di Massignano con nota 1546 del 24.03.2023, agli atti dello scrivente Settore in data 27.03.2023 con prot. n. 6975, ha provveduto a trasmettere la seguente documentazione integrativa:

1. Relazione geologica e VCI C.da San Pietro (Matilda);
2. Relazione geologica e VCI C.da Marezi (Bovara);
3. Relazione geologica e VCI variante loc. Forcella;
4. Variante Area 3 Fritz VCI;
5. Variante Area 4 Bovara VCI;
6. Variante area 5 Relazione Geologica Matilde Imm.;
7. Variante Area 3 Relazione Geologica Fritz;
8. Variante Area 4 Bovara Relazione geologica;
9. Variante Area 5 Matilde Imm. VCI.

In riferimento a tale documentazione integrativa di tipo geologico si rileva che sono stati inviati degli elaborati relativi ad una variante non oggetto del presente procedimento (variante area 3 Fritz in loc. Forcella); si ritiene pertanto necessario escludere tali elaborati da quelli costituenti la variante di cui in oggetto.

Con note comunali prot. n. 1976 e prot. n. 1977 del 19.04.2023, acquisite agli atti dello scrivente Settore in data 24.04.2023, rispettivamente con prot. n. 9318 e prot. n. 9319, è stata trasmessa la seguente ulteriore documentazione:

- Avviso di deposito e pubblicazione;
- Dichiarazione di avvenuta presentazioni di osservazioni;
- Dichiarazione di avvenuta pubblicazione e deposito.

PUBBLICAZIONE

Come riportato nella dichiarazione sull'avvenuta pubblicazione e deposito, nota prot. n. 1977 del 19.04.2023 a firma del responsabile comunale dell'Area Tecnica e Vigilanza risulta che:

- tutti gli atti ed elaborati sono stati depositati presso la segreteria comunale per sessanta giorni a decorrere dal giorno 19.08.2023;

- dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso affisso all'Albo Pretorio per sessanta giorni a decorrere dal giorno 19.08.2022, manifesti a stampa di detto avviso ed inserzione sulla pagina locale del quotidiano on line "La Nuova Riviera" del 19.08.2022;
- entro i termini di legge risultano prodotte n. 2 osservazioni:
 1. Prot. n. 5209 del 11.10.2022 – Sigg. Poponi Isabella – Zicola Angelo;
 2. Prot. n. 5334 del 18.10.2022 – Sigg. Bovara Pier Cesare e Matteo.

PARERI DEGLI ENTI

Il Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio (Genio Civile) della Regione Marche, con nota assunta al protocollo comunale con il n. 6582 del 03.12.2020, ha espresso parere favorevole con prescrizioni ai sensi dell'art. 89 del DPR n. 380/01 e dell'art. 10 della L.R. n. 22/2011.

L'ASUR Marche – Area Vasta n. 5 – ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 65496 del 22.09.2020.

DESCRIZIONE

Si rileva preliminarmente che con Determina del Dirigente dello scrivente Settore n. 264 del 24.02.2021 la variante di che trattasi è stata esclusa dalle procedure di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006.

Il vigente Piano Regolatore Generale adeguato al P.P.A.R. del Comune di Massignano è stato approvato, a seguito del parere favorevole di conformità da parte della scrivente Amministrazione (Delibera di Giunta Provinciale n. 34 del 23.02.2012), con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 09.05.2012.

La variante di cui all'oggetto, articolata nei punti nel seguito descritti, interessa sia le zonizzazioni che le Norme Tecniche di Attuazione; come evidenziato nella relazione illustrativa (Elab. A), finalità della variante è il mantenimento del potere edificatorio del vigente P.R.G., ricollocando in altre aree del territorio le zone urbanistiche, con relativa volumetria realizzabile, oggetto di riduzione della superficie territoriale.

In particolare, dai dati desunti dalla sopraccitata relazione, risulta quanto segue:

- aree edificabili che assumono la destinazione urbanistica di zona "E" agricola mq 14.705, volume realizzabile mc 15.231 (variante n. 1: riduzione mq 9.235, volume realizzabile mc 462) + (variante n. 3: eliminazione mq 5.470, volume realizzabile mc 14.769);
- aree che da zona "E" agricola assumono la destinazione di aree edificabili mq 14.705, volume realizzabile mc 15.231 (variante n. 2: mq 9.235, volume realizzabile mc 462) + (variante n. 3: mq 5.470, volume realizzabile mc 14.769).

Nello specifico le modificazioni proposte al vigente P.R.G. adottate definitivamente con delibera di C.C. n. 44 del 28.12.2022 sono le seguenti:

Variante n. 1

E' relativa al Progetto Norma n. 3 bis, ubicato in C.da San Giuliana, regolamentato all'art. 56 bis delle N.T.A. del vigente P.R.G. e qualificato come zona "D" a carattere turistico; tale P.N. ha un'estensione superficiale di 45.700 mq, di cui 36.330 mq destinati a Verde Privato Camping (Vp) e 9.370 mq a Verde Privato Bungalows (Vpb), con una volumetria realizzabile rispettivamente di mc 1.816 e mc 2.342.

Con la variante in questione parte dell'area avente destinazione di Verde Privato Camping (Vp) dell'estensione di 9.235 mq, a cui corrispondono mc 462 di volumetria realizzabile, assume la destinazione di zona "E" agricola mentre le restanti porzioni del Progetto Norma mantengono le

vigenti destinazioni; il P.N. di che trattasi viene rinominato come PN 3 quater con conseguente stralcio del vigente art. 56 bis delle N.T.A. del P.R.G. ed introduzione dell'all'art. 56 quater.

Nella relazione illustrativa (Elab. A) viene evidenziato che a seguito della suddetta riduzione superficiale l'area avrà un'estensione di mq 36.465 suddivisi in mq 27.095 destinati a Verde Privato Camping (Vp) con potere edificatorio di mc 1.354 e mq 9.370 destinati a Verde Privato Bungalows (Vpb), con potere edificatorio di mc 2.342, per un totale di volumetria realizzabile pari a mc 3.696.

Si evidenzia che la superficie territoriale in riduzione del Progetto Norma in questione che assume la destinazione di zona "E" agricola risulta inferiore rispetto a quella oggetto della verifica di assoggettabilità alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla Determina del Dirigente dello scrivente Settore n. 264 del 24.02.2021; ciò presumibilmente in conseguenza del fatto che in sede di adozione, rispetto a quanto indicato nello screening di V.A.S., non è stato confermato il Progetto Norma a carattere turistico in località Forcella (mq 3.505) e prevista una minore estensione superficiale del Progetto Norma n. 3 quinquies (da mq 18.105 a mq 9.235); il Comune ha pertanto ridotto la superficie territoriale del Progetto Norma n. 3 bis della sola area necessaria a prevedere il sopraccitato Progetto Norma 3 quinquies di cui alla successiva variante n. 2.

Variante n. 2

La porzione pari a mq 9.235 dell'area a Verde Privato Camping (Vp) di cui alla precedente variante n. 1 per la quale è prevista la trasformazione in zona "E" agricola, con la relativa volumetria realizzabile di 462 mc, viene trasferita in località C.da Marezi dove è presente una struttura turistica denominata "La Sorgente Country House", al fine di prevedere il Progetto Norma n. 3 quinquies soggetto alle disposizioni dell'articolo 56 quinquies di nuova introduzione (erroneamente indicato come 56 sexies nella relazione illustrativa) che prevede la possibilità della realizzazione di servizi accessori ai campeggi e di bungalows.

Nel vigente P.R.G. adeguato al P.P.A.R. porzione dell'area è interessata dalla presenza di aree di versante con pendenza assoluta superiore al 30% rispetto alle quali viene proposta una diversa perimetrazione sulla base di uno specifico rilievo di dettaglio, come meglio descritto nella successiva variante n. 5.

Per la zona in questione, considerate le sue modeste dimensioni, viene prevista come modalità attuativa il Permesso di Costruire Convenzionato di cui all'art. 28 bis del D.P.R. 380/2001.

Variante n. 3

La zona a carattere produttivo di cui al Progetto Norma n. 6 quater, regolamentata dall'art. 59 quater delle N.T.A. del vigente P.R.G., assume la destinazione di zona "E" agricola; conseguentemente viene stralciato dalle N.T.A. del vigente P.R.G. l'art. 59 quater.

La corrispondente superficie territoriale di 5.470 mq con relativa volumetria realizzabile di 14.769 mc, viene utilizzata per prevedere in C.da San Pietro il Progetto Norma n. 6 quinquies a carattere produttivo, soggetto alle disposizioni dell'articolo 59 quinquies di nuova introduzione, il quale prevede interventi di nuova edificazione.

Per la zona in questione, considerate le sue modeste dimensioni, viene prevista come modalità attuativa il Permesso di Costruire Convenzionato di cui all'art. 28 bis del D.P.R. 380/2001.

Sull'area di che trattasi è presente il complesso rurale censito con la scheda n. 32 nel "Censimento dei Fabbricati Rurali" redatto ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 13/1990 e classificato in categoria "A2 – Fabbricati rurali tipici, rappresentativi delle tipologie classiche dell'agricoltura marchigiana" ai sensi dell'art. 16 "Censimento dei fabbricati in zona agricola" del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), con relativo ambito di tutela di mt. 50.00.

La nuova destinazione urbanistica proposta, così come sopra descritta, si basava sul presupposto della modifica della categoria del complesso rurale da "A2" a "B", fattispecie questa non ritenuta ammissibile dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche nel parere prot. n. 880 del 18.01.2021 reso in qualità di soggetto competente in materia ambientale (S.C.A.), nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S. conclusosi con la sopraccitata Determina del Dirigente dello scrivente Settore n. 264 del 24.02.2021.

In tale Determina, recependo il sopraccitato parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche, è stata imposta dallo scrivente Settore la prescrizione n. 1, alla quale il Comune si è solo formalmente adeguato confermando per il complesso rurale in argomento la classificazione nella categoria "A2" con relativo ambito di tutela ma nel contempo riproponendo interventi inammissibili e/o inattuabili dalle norme poste a salvaguardia del complesso rurale di che trattasi quali quelle della vigente scheda di censimento dei fabbricati rurali, le disposizioni dell'art. 42 "Patrimonio edilizio esistente nelle aree agricole" delle N.T.A. del vigente P.R.G. (categorie d'intervento ammissibili manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo) e presenza dell'ambito di tutela di mt 50, che interesserebbe di fatto l'intera area, all'interno del quale è vietata la realizzazione di nuovi manufatti.

La variante adottata dal Comune non ha inoltre tenuto conto di quanto suggerito nella Determina del Dirigente dello scrivente Settore n. 264 del 24.02.2021 circa la possibilità di una rimodulazione degli interventi previsti che tenessero conto di quanto ammesso per il complesso rurale di che trattasi dalla vigente normativa posta a tutela dello stesso come sopra specificata.

Nel rispetto di tale normativa di tutela e per ottemperare quindi a quanto prescritto in sede di screening di V.A.S. a seguito del sopraccitato parere espresso dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche, sarebbe stato possibile prevedere esclusivamente il mantenimento dei volumi esistenti mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, con eventuale modifica della destinazione d'uso del complesso rurale in argomento verso le destinazioni d'uso elencate alle lettere a), b), h) ed i) della voce 5 dell'art. 59 quinquies delle N.T.A. variate, in quanto destinazioni non necessitanti del reperimento di aree a standard, essendo questo l'unico modo per garantire di fatto la tutela dell'edificio e del relativo contesto.

La tutela dei beni storico-culturali, ai sensi degli artt. 18 e 19 delle N.T.A. del P.P.A.R., deve infatti provvedere alla salvaguardia e al ripristino dell'equilibrio formale e funzionale dei luoghi circostanti, alla salvaguardia delle caratteristiche e delle qualità del contesto territoriale; in particolare il valore intrinseco del bene è garantito ed esaltato dalla qualità dell'ambiente circostante. Questo va quindi tutelato nella sua integrità visuale e formale, evitando interventi che possano alterarlo e degradarlo.

Si evidenzia infine una contraddizione laddove con la variante di che trattasi è confermata la classificazione dell'edificio come di tipo "A2" normato all'art. 42 delle N.T.A. del P.R.G. che riguarda il patrimonio edilizio esistente nelle aree agricole ma nel contempo viene modificata la destinazione urbanistica dell'area su cui lo stesso insiste da agricola a produttiva; sarebbe stato necessario riproporre le norme di tutela per gli edifici di tipo "A2" previste al sopraccitato art. 42 nell'articolo 56 quinquies.

Per quanto esposto si ritiene necessario proporre lo stralcio del Progetto Norma 6 quinquies e del relativo articolo 56 quinquies; l'area in questione dovrà mantenere la vigente destinazione urbanistica di zona "E" agricola, con le relative tutele.

Variante n. 4

L'area di cui al "Progetto Norma N. 6", qualificata come "D" a carattere produttivo di iniziativa pubblica, è regolamentata all'art. 59 delle N.T.A. del P.R.G. che prevede quale modalità di attuazione l'intervento urbanistico preventivo di iniziativa pubblica (P.I.P.).

Con la modifica proposta viene introdotta la possibilità dell'intervento urbanistico preventivo di iniziativa privata e dell'attuazione per stralci funzionali; allo scopo vengono individuati due comparti "A e "B", rispetto ai quali viene prescritta la preventiva attuazione del comparto "A" nel quale viene ricompresa la viabilità principale.

Allo scopo è stato modificato l'art. 59 delle N.T.A. del vigente P.R.G..

Variante n. 5

Sulla base di un rilievo dell'orografia del terreno in scala 1:500 sono state ripериметrate le aree di versante con pendenza assoluta superiore al 30%.

Parere del Geologo dello scrivente Settore:

Nel Piano Regolatore Generale vigente (CARTOGRAFIA IN SCALA 1:5000) l'area oggetto di previsione, è quasi totalmente interessata dall'ambito di tutela dei versanti (art. 31 N.T.A. del P.P.A.R.).

Allo studio di fattibilità geologica redatto dal geol. Giuseppe Capponi (Ottobre 2019) è allegata la Tav.8 con il nuovo rilievo in scala 1:500 dell'area in oggetto e la nuova perimetrazione delle aree di versante, che risulta meno estesa ma che permane in corrispondenza della scarpata poligenica che taglia in due l'area in studio.

Si ritiene di esprimere parere di conformità per il sottosistema geologico, geomorfologico ed idrogeologico favorevole e di condividere le considerazioni del tecnico sulla vocazionalità ai fini edificatori dell'area; resta fermo il divieto di edificazione nelle porzioni di versante a pendenza superiore al 30%. (area B), correggendo la legenda (art. 31 NTA del PPAR) della Tav.8.

Variante n. 6

La superficie territoriale del "Tessuto prevalentemente residenziale ad alta densità" ubicato in parte in Via Borgo Vasai ed in parte lungo la Strada Provinciale Montevermine (art. 45 delle N.T.A. del vigente P.R.G.), viene ridotta di mq 237 al fine di escludere porzioni di aree ritenute non idonee all'edificazione a causa della conformazione del terreno.

Viene precisato che il potere edificatorio dell'area non risulta essere stato utilizzato per l'edificazione di costruzioni limitrofe in quanto di diversa proprietà.

Variante n. 7

Viene in parte modificato il contenuto dell'art. 66 "Piani urbanistici attuativi vigenti e/o confermati" delle N.T.A. del vigente P.R.G. stralciando gli ultimi due comma e prevedendo in particolare per i piani urbanistici attuativi parzialmente o completamente attuati sia in termini di opere di urbanizzazione che di edificazione, ancorchè scaduti, la conferma della disciplina urbanistica prevista al momento della loro approvazione e la facoltà dell'adeguamento degli stessi alle previsioni del vigente P.R.G..

Nella relazione illustrativa (elab. A) il Comune motiva la modifica proposta sulla base della considerazione che quanto attualmente previsto lega in maniera indissolubile i piani attuativi in corso di attuazione all'epoca di redazione del vigente P.R.G. e da questo riconfermati, ancorchè scaduti, alle norme previste dallo stesso strumento attuativo, consentendo variazioni nel rispetto della normativa originaria sulla base della quale sono stati approvati; con la variazione proposta viene introdotta per tali piani attuativi la facoltà di adeguarsi alle previsioni del vigente P.R.G..

INTERRELAZIONI CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATI (PPAR, PIT, PTC)

La variante oggetto del presente procedimento non interessa ambiti di tutela definitivi del vigente P.R.G. adeguato al P.P.A.R. e/o ambiti di tutela del P.P.A.R., ad eccezione della variante n. 5 con

la quale, sulla base di uno studio orografico del terreno alla scala 1/500, sono state ripериметrate delle aree con pendenza assoluta superiore al 30% in località C.da Marezi.

La variante in esame, anche per quanto rilevato dallo scrivente Settore in merito alla variante n. 3, non risulta in contrasto con le norme tecniche di attuazione o previsioni del vigente P.T.C.P.; la stessa non interferisce con disposizioni o previsioni immediatamente vincolanti del Piano d'Inquadramento Territoriale (P.I.T.) regionale.

Per ciò che concerne l'ammissibilità della variante in rapporto alle disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. n. 22/2011 e ss.mm.ii relative alla verifica dell'avvenuto utilizzo per almeno il 75% delle volumetrie delle aree esistenti con medesima destinazione urbanistica, si rileva che nel caso di specie risulta applicabile quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento regionale n. 6/2012 di attuazione della L.R. n. 22/2011 che al comma 1, lettera a), testualmente recita "*possono comunque essere adottate varianti ai P.R.G. che prevedono, a parità di superficie, la redistribuzione di aree edificabili all'interno del territorio comunale*".

CONCLUSIONI

Tutto quanto sopra premesso ed esposto lo scrivente Settore IV Pianificazione Territoriale è dell'avviso possa essere espresso **parere favorevole** di conformità, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii., in merito alla **Variante 1/2019 al vigente Piano Regolatore Generale adeguato al P.P.A.R.** adottata definitivamente dal Comune di Massignano con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 28.12.2022, condizionatamente all'accoglimento dei seguenti rilievi:

1. necessità del rispetto delle prescrizioni contenute nel parere del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio (Genio Civile) della Regione Marche, nota assunta al protocollo comunale con il n. 6582 del 03.12.2020;
2. necessità dello stralcio del Progetto Norma 6 quinquies e del relativo articolo 56 quinquies; l'area in questione dovrà mantenere la vigente destinazione urbanistica di zona "E" agricola con le relative tutele;
3. necessità di escludere dagli elaborati facenti parte della variante di che trattasi quelli di tipo geologico relativi ad una variante non oggetto del presente procedimento (variante area 3 Fritz in loc. Forcella).

''''''''''''''''

CONSIDERATO che con delibera del Presidente della Provincia n. 1 del 14.07.2014 ad oggetto: "Approvazione Regolamento concernente la soppressione degli organismi collegiali previsti da leggi regionali per lo svolgimento di funzioni conferite agli Enti Locali - Comitato Provinciale per il Territorio" è stato soppresso il Comitato Provinciale per il Territorio;

RITENUTO che il citato parere del Settore IV Pianificazione Territoriale possa ritenersi integralmente condivisibile e che pertanto si possa procedere all'espressione del parere di conformità di cui all'art. 26 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii., per gli stessi motivi ed alle stesse condizioni in esso contenuti;

SI PROPONE QUANTO SEGUE

A) di esprimere parere favorevole di conformità con la normativa vigente e con le previsioni e gli indirizzi dei piani sovraordinati (PPAR, PIT, PTCP, ecc.) – ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 34/92 e successive modificazioni ed integrazioni – in merito alla *Variante 1/2019 al vigente Piano Regolatore Generale per ricollocazione aree Progetti Norma a carattere residenziale produttivo e turistico in altre porzioni del territorio ed altre variazioni* adottata definitivamente con Delibera del Consiglio

Comunale n. 44 del 28.12.2022, condizionatamente all'accoglimento dei seguenti rilievi:

1. necessità del rispetto delle prescrizioni contenute nel parere del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio (Genio Civile) della Regione Marche, nota assunta al protocollo comunale con il n. 6582 del 03.12.2020;
2. necessità dello stralcio del Progetto Norma 6 quinquies e del relativo articolo 56 quinquies; l'area in questione dovrà mantenere la vigente destinazione urbanistica di zona "E" agricola con le relative tutele;
3. necessità di escludere dagli elaborati facenti parte della variante di che trattasi quelli di tipo geologico relativi ad una variante non oggetto del presente procedimento (variante area 3 Fritz in loc. Forcella).

B) di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente.

C) di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(Dott. Ing. Antonino Colapinto)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far propria la proposta presentata;

Visto che la proposta riporta il parere favorevole di regolarità tecnica dell'Ufficio interessato;

VISTA la L. 7 aprile 2014, n. 56 recante "*Disposizione sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni*";

Visti i commi 55 e 66 dell'art. 1 della 56/2014 che stabiliscono i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

VISTO il documento posto a fondamento e motivazione della presente proposta di decreto;

RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far propria la proposta presentata;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

A) di esprimere parere favorevole di conformità con la normativa vigente e con le previsioni e gli indirizzi dei piani sovraordinati (PPAR, PIT, PTCP, ecc.) – ai sensi dell'art. 26 della LR n. 34/92 e successive modificazioni ed integrazioni – in merito alla *Variante 1/2019 al vigente Piano Regolatore Generale per ricollocazione aree Progetti Norma a carattere residenziale produttivo e turistico in altre porzioni del territorio ed altre variazioni* adottata definitivamente con Delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 28.12.2022, condizionatamente all'accoglimento dei seguenti rilievi:

1. necessità del rispetto delle prescrizioni contenute nel parere del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio (Genio Civile) della Regione Marche, nota assunta al protocollo comunale con il n. 6582 del 03.12.2020;
2. necessità dello stralcio del Progetto Norma 6 quinquies e del relativo articolo 56 quinquies; l'area in questione dovrà mantenere la vigente destinazione urbanistica di zona "E" agricola con le relative tutele;
3. necessità di escludere dagli elaborati facenti parte della variante di che trattasi quelli di tipo geologico relativi ad una variante non oggetto del presente procedimento (variante area 3 Fritz in loc. Forcella).

B) di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente.

C) di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
LOGGI SERGIO

Il Segretario Generale
AVV. LOCANDRO GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio On Line di questa provincia il giorno

E vi rimarrà in pubblicazione per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, c1, Dlgs. 267/2000.

Ascoli Piceno, li _____

Il Segretario Generale
AVV. LOCANDRO GIUSEPPE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione,

È divenuta esecutiva il giorno 08/06/2023

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000).

Diverrà esecutiva il giorno _____

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000).

Ascoli Piceno, li 08/06/2023

Il Segretario Generale
AVV. LOCANDRO GIUSEPPE